



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 24 ottobre 2018

CASO CAPPATO, VUOTI DI TUTELA COSTITUZIONALE. UN ANNO AL PARLAMENTO PER COLMARLI

Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti.

Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 codice penale all'udienza del 24 settembre 2019.

La relativa ordinanza sarà depositata a breve.

Resta ovviamente sospeso il processo *a quo*.

Roma, 24 ottobre 2018



La vita debb'esser viva

La riflessione sul tema richiede in premessa una precisazione di ordine metodologico; all'apparenza scontata poiché quando ci si riferisce a fenomeni che nella e dalla realtà attendono una regolamentazione normativa, va da sé che occorre fare prima i conti con gli strumenti fin lì concepiti e disposti dall'ordinamento giuridico per intervenire su di essi, e ciò allo scopo di esattamente comprendere se si è al cospetto di un *vulnus* di legge ovvero di una situazione cui il sistema, sia pure attraverso un coacervo di principi norme ed interpretazioni, è comunque in grado di approntare un rimedio coerente con la propria logica.

Sarebbe infatti scontata se non ci si ritrovasse, con l'eutanasia, dinanzi ad una esperienza nel discernimento della quale l'istinto, prim'ancora della tentazione, di lasciarsi prendere dalla propria morale, peraltro confondendola con quella comune, è potentissimo e prevaricante.

Ma non si è positivisti fino al punto di tenere all'uscio le evidenti implicazioni etiche sottese alla tematica in questione; e volendo, anzi dovendone, considerare tale precipuo aspetto, non si può prescindere da ciò che è davvero elevabile al rango oltre che di norma pure di morale comune, attraverso la enucleazione di quella categoria concettuale che permette di tenerle l'una di fronte all'altra, come immagini che si specchiano l'una nell'altra, e che è rappresentata dal Principio.

E la nostra Costituzione è una Costituzione di Principi.

Tentiamola dunque una perimetrazione dello stato dell'arte nella *subiecta* materia.

Morale comune sacralizzata nel principio cristallizzato all'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale del 1948, da un lato, o meglio come nucleo o centro propulsore; e la Legge numero 219 del 2017, entrata in vigore il 31.01.2018, e contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", dall'altro, od in termini diversi come riflesso propulso. E a distanza di settant'anni esatti: una soglia cioè collimante con il tema che si dibatte poiché è anagraficamente intorno ad essa che più di frequente insorgono certe problematiche.

Al principio che riconosce e tutela in capo alla persona il diritto alla autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, il Legislatore ha pertanto, anche se parzialmente, risposto con la Legge sopra richiamata.



Questo è quanto si ritiene in via generale da parte non solo degli operatori ma della opinione pubblica e che però non ci trova d'accordo; e per una ragione che si vuole non puramente addurre, ma lasciare dedurre a chi legge, come si conviene all'*habitus* che ci contraddistingue; e dicendo in anticipo solo che, dopo questo intervento normativo, il sistema è perfettamente e radicalmente nelle condizioni di affrontare il fenomeno.

Ed allora, la Legge in parola, tra i trattamenti sanitari che il paziente può rifiutare, sin dall'inizio, o rinunciare, col che interrompendoli, include la idratazione e la nutrizione artificiali; ma nient'altro ed in particolare nulla di ciò che i favorevoli alla eutanasia rivendicano con pervicacia e che invece i contrari aborriscono strenuamente: ossia la morte indotta farmacologicamente.

E' perciò ormai lecito, previo informato e dettagliato consenso espresso direttamente dalla persona interessata, procurarle poi la morte affamandola ed assetandola ma giammai mediante la somministrazione di una qualche sostanza in ciò che ancora le sopravvive dei propri cicli vitali.

E non si tratta di un'opzione personale, ma di una constatazione rispetto agli strumenti presenti sul campo. Ogni deduzione è di chi legge.

Per quanto ci riguarda, se può interessare, si fa fatica perfino a concepirla nei termini più immediatamente azionabili di violazione della Eguaglianza tra i cittadini, se non a costo del sovrumano sforzo di inquadrare nel pieno sviluppo della persona umana anche l'estremo diritto non di smettere di vivere ma di smettere di soffrire.

Ci soccorre in questo un fulgido alfiere del pensiero umano. Giacomo Leopardi nel *Dialogo di un fisico e di un metafisico*, fa dire in conclusione a quest'ultimo: "Ma in fine, la vita debb'esser viva, cioè vera vita; o la morte la supera incomparabilmente di pregio".

E con coloro che non hanno manifestato e registrato il proprio rifiuto a sottoporsi, versando in uno stato di malattia irreversibile, ai trattamenti sanitari *latu sensu* intesi, e per i quali, quando hanno ormai perduto ogni coscienza di sé e del residuo mondo che li circonda, siano altri a decidere per l'interruzione o per l'induzione, cosa accade?

Fino ad ora, non ci si è discostati dal consenso e dalle caratteristiche che debbono concorrere a connotarlo perché possa invocarsi la causa di esclusione del reato segnatamente prevista dall'articolo 51 del codice penale: ovvero la sua serietà, la sua univocità, la sua perseveranza; il che non vuol dire che esso debba essere necessariamente formulato *expressis verbis*, potendo ammettersi come valido, al fine del riconoscimento della dedotta scriminante, pure il consenso tacito, se ricavabile da manifestazioni e comportamenti tali da indicare in maniera inequivocabile la volontà del consenziente. Non si tratta di una *probatio diabolica*, anche se certamente difficile da fornire; e tuttavia sempre meno ardua ed insidiosa dacché la vita di ognuno di noi è divenuta pubblica come quella dell'uomo o della donna più pubblici al mondo.



E se taluno avesse preservato al massimo la propria sfera personale ed avesse così accordato a talaltro il tragico compito, nel caso di uno *status* irreversibile, di indurgli la morte, a questi, raccogliendo ed attuando tale ultima segreta volontà, incomberebbe pur sempre il dovere di dimostrare la serietà, l'univocità, la perseveranza di quel proposito e per *facta concludentia*; pena il reato.

Persino la perseveranza, come se poi fosse possibile misurarla; e che se lo fosse peccherebbe di sicuro di un qualche grammo di convinzione all'ultimo fatidico istante.

La speranza è che alla vigilia dei nuovi lavori parlamentari sul tema, al rintocco della ordinanza della Corte Costituzionale di appena qualche giorno addietro, con la quale il Giudice delle Leggi ha rilevato il deficit di tutela da parte dell'ordinamento rispetto a determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione, ci si convinca definitivamente della necessità di considerare e di ponderare le istanze provenienti da tutte le professioni interessate, religiose o no che siano, ad una questione tanto aperta e sensibile; e che dunque la rilevanza di taluni beni a livello costituzionale, come scrive la Corte, sia seriamente contemperata a quella di altre situazioni di equal rango, ma senza inframettente di sorta.

Cosenza, in data 29 ottobre 2018

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Cosenza